

# SETA S.p.A.

\*\*\*\*

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI MODENA

\*\*\*

### A) – NORME GENERALI

#### Art. 1

I concessionari o affidatari di servizi pubblici di linea, autorizzati dalle Autorità competenti, e coloro che pur non svolgendo servizi pubblici di linea, ma autorizzati da SETA S.p.A. fanno capo o transitano, con i propri autobus, dalla Stazione Autolinee di Modena, sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento.

#### Art. 2

Sono soggette al pagamento del pedaggio tutte le corse di linea comprese negli orari di servizio sia in arrivo, sia in partenza, e ciò anche indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione, nonché tutte le corse bis in partenza e in arrivo e le altre corse, periodiche od occasionali, autorizzate a far capo alla Stazione Autolinee ai sensi del precedente art. 1. Le corse in transito sono computate sia per l'arrivo sia per la partenza, qualora siano autorizzate al carico e allo scarico presso la Stazione Autolinee.

Il pedaggio rappresenta il corrispettivo per l'uso dei marciapiedi di arrivo e di partenza della Stazione Autolinee, nonché dei relativi servizi per i viaggiatori.

SETA S.p.A., gestore della Stazione Autolinee, è stata delegata dal Comune di Modena alla riscossione da ogni concessionario di autolinee di tutti i pedaggi da questi dovuti in relazione al numero di passaggi previsti dal programma di esercizio; l'entità del pedaggio è fissata con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Modena.

#### Art. 3

Tutti gli utenti della Stazione Autolinee sono tenuti, all'interno della Stazione stessa, ad osservare rigorosamente il presente Regolamento e ad attenersi alle disposizioni impartite da SETA S.p.A.; a SETA S.p.A. è, altresì, affidato il compito di verificare ed assicurare l'osservanza delle norme prescritte, segnalando ogni irregolarità agli Enti a cui spetta la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio.

#### Art. 4

SETA S.p.A., ogni qualvolta lo ritenga necessario, emana apposite comunicazioni di servizio, da trasmettersi tempestivamente agli interessati.

#### Art. 5

Salvo quanto esplicitamente previsto nel presente Regolamento, non possono essere esposti al pubblico entro l'ambito della Stazione avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità e di propaganda e simili fuori dagli spazi previsti da SETA S.p.A. e senza autorizzazione da parte di SETA S.p.A..

E' fatto, altresì, divieto ai concessionari di autoservizi di esporre orari di tipo diverso o in posti diversi da quelli consentiti da SETA S.p.A., nonché altri avvisi di qualunque genere se non norme di servizio destinate al pubblico, previa comunque autorizzazione di SETA S.p.A. e secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

SETA S.p.A. si riserva la facoltà di far rimuovere quei cartelli che risultassero pregiudizievoli alla sicurezza od alla regolarità dell'esercizio.

## **B) – DISCIPLINA DEL MOVIMENTO DEI VEICOLI**

### **Art. 6**

Sono ammessi a circolare all'interno della Stazione Autolinee, oltre agli autobus, i furgoni addetti ai servizi postali - limitatamente agli orari e alle condizioni caso per caso prescritte - e gli altri veicoli autorizzati da SETA S.p.A..

Dalla predetta autorizzazione è esclusa in ogni caso la sosta.

All'interno della Stazione Autolinee, tutti i veicoli devono rispettare le norme generali e particolari di circolazione, nonché la segnaletica in atto.

La velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata ed è tassativamente vietato l'uso dei segnali acustici, salvo il caso di assoluta emergenza.

E', altresì, tassativamente vietato lasciare l'autobus con motore avviato.

### **Art. 7**

L'assegnazione dei marciapiedi di partenza e di arrivo alle diverse corsie è effettuata da SETA S.p.A. a suo insindacabile giudizio.

### **Art. 8**

Gli autobus in partenza dalla Stazione Autolinee devono di norma accedere alle rispettive corsie con un anticipo massimo di 5 minuti rispetto all'ora fissata per la partenza, salva diversa e motivata disposizione di SETA S.p.A..

Le partenze devono essere effettuate in perfetto orario, come previsto dal programma di esercizio.

Gli autobus in arrivo, salva diversa motivata disposizione di SETA S.p.A., possono sostare nella Stazione Autolinee solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei viaggiatori e delle cose, tempo che deve essere il più breve possibile.

Gli autobus che si attestano ai marciapiedi devono arrestarsi al punto più avanti consentito, mentre i successivi devono accodarsi a brevissima distanza, in modo da occupare il minor spazio possibile; gli attestamenti debbono avvenire in aderenza, il più possibile, ai marciapiedi.

Agli autobus che, accedendo alla Stazione Autolinee, siano essi privi o meno di passeggeri, trovassero impegnato il marciapiede loro assegnato, è fatto divieto, salva diretta disposizione di SETA S.p.A., di fermarsi in posizioni diverse da quelle stabilite; essi pertanto, in questi casi, sono tenuti a circolare sino a che dette posizioni non si siano liberate.

Gli autobus impossibilitati al movimento per guasti meccanici o altro devono essere spostati, a cura dei concessionari, fuori dalla Stazione Autolinee e nel più breve tempo possibile; in caso contrario vi provvederà SETA S.p.A., con addebito delle relative spese.

### **Art. 9**

A cura di SETA S.p.A., devono essere esposti al pubblico, nelle apposite bacheche, gli orari di partenza aggiornati di tutte le corse, nonché le eventuali comunicazioni al pubblico. Salvo quanto stabilito all'art. 5, è fatto divieto a chiunque di esporre all'interno della Stazione Autolinee e delle sue pertinenze, gli orari delle autolinee o altre notizie di qualunque natura ad esse relative.

E' di norma vietato a chiunque svolgere, all'interno della Stazione Autolinee e delle sue pertinenze, esclusi i locali a ciò destinati, manifestazioni a carattere collettivo non preventivamente autorizzate da SETA S.p.A..

### **Art. 10**

I concessionari sono tenuti a comunicare a SETA S.p.A., per iscritto, almeno sei giorni prima dell'entrata in vigore, tutti i dati relativi all'esercizio delle autolinee gestite, come orari, prescrizioni, ecc. muniti, ove occorra, delle relative autorizzazioni, specificando in particolare il numero degli arrivi, partenze e dei transiti.

I concessionari sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto a SETA S.p.A. eventuali variazioni che comportino il mancato transito dalla Stazione Autolinee.

I concessionari sono tenuti, altresì, a segnalare a SETA S.p.A. ogni variazione di denominazione/ragione sociale.

#### **Art. 11**

I concessionari sono responsabili dei danni eventualmente arrecati dai propri autobus alla Stazione Autolinee ed ai relativi impianti.

SETA S.p.A. non risponde dei danni arrecati da terzi ai veicoli in sosta od in transito nella Stazione Autolinee.

E' tassativamente vietata nell'area della Stazione Autolinee la pulizia e la manutenzione degli autobus; sono ammesse soltanto le piccole riparazioni d'emergenza.

L'area di parcheggio per autobus posta nelle immediate adiacenze della Stazione Autolinee è riservata ai concessionari di autoservizi facenti capo alla Stazione stessa, subordinatamente al rispetto delle norme all'uopo stabilite dal Comune di Modena circa la modalità d'uso e del regolamento interno di SETA S.p.A. di attribuzione degli spazi.

### **C) - NORME PER IL PUBBLICO**

#### **Art. 12**

E' tassativamente vietato al pubblico intrattenersi sulle corsie destinate agli autobus.

#### **Art. 13**

Nell'ambito della Stazione Autolinee è vietata la distribuzione di avvisi di qualsiasi genere, nonché la questua a qualunque titolo.

E' proibita, altresì, la vendita di cose in luoghi diversi da quelli autorizzati.

Possono essere allontanate dalla Stazione e dai marciapiedi le persone che si trovino in condizioni psico-fisiche alterate o comunque in condizioni tali che offendano la pubblica decenza o diano scandalo o disturbo.

#### **Art. 14**

Chiunque deturpi, manometta o comunque arrechi danno alla Stazione Autolinee ed ai suoi arredi ed impianti è assoggettato al pagamento del relativo indennizzo, salvi gli ulteriori provvedimenti quando il fatto configuri l'estremo del reato.

#### **Art. 15**

Gli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito della Stazione Autolinee verranno custoditi per almeno 48 ore presso la sede di Modena in Strada Sant'Anna, successivamente verranno consegnati a cura di SETA S.p.A., con le indicazioni necessarie all'identificazione dei proprietari qualora note, al locale Ufficio Comunale oggetti smarriti di Modena. Al momento del ritiro il proprietario è tenuto a fornire indicazioni atte a confermare la proprietà del bene rinvenuto.

### **D) - SERVIZIO DEI BAGAGLI E DEI COLLI**

#### **Art. 16**

Il servizio dei bagagli e dei colli può essere svolto direttamente dai concessionari per le linee di loro competenza, purché esso non comporti occupazione di suolo della Stazione Autolinee al di fuori dei marciapiedi.

**Art. 17**

Le modalità e l'organizzazione del servizio di spedizione dei bagagli e dei colli non accompagnati devono essere approvate, nell'ambito delle norme vigenti, da SETA S.p.A. ed esposte in modo visibile al pubblico nei locali destinati allo scopo.

**E) – SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E DI INFORMAZIONI**

**Art. 18**

La vendita dei titoli di viaggio ha luogo, all'interno della Stazione Autolinee, secondo le modalità stabilite da SETA S.p.A..

**Art. 19**

In appositi quadri, disposti in modo chiaramente visibile al pubblico, all'interno della Stazione Autolinee e lungo i marciapiedi, devono essere riportati gli orari aggiornati di partenza dalla Stazione Autolinee delle singole corse e le tariffe applicate.

**Art. 20**

Apposito ufficio per le informazioni fornisce al pubblico tutte le notizie, prospetti ed altro che ad esso possono risultare utili.

**Art. 21**

Il servizio postale viene svolto secondo le modalità fissate da SETA S.p.A., previa intesa con le Poste Italiane S.p.A..

**F) – REGISTRAZIONI**

**Art. 22**

A cura di SETA S.p.A. è tenuta la contabilità dei canoni di utenza.

Il registro contabilità dei canoni di utenza deve contenere l'elencazione di tutte le corse soggette a pedaggio ed il computo riassuntivo dei pedaggi stessi.

**G) – VALIDITA' DELLE NORME**

**Art. 23**

Il presente Regolamento è esposto in luoghi ben visibili nell'ambito della Stazione Autolinee. Le norme in esso contenute sono vincolanti ed obbligatorie per tutti gli utenti della Stazione Autolinee.

\*\*\*\*\*